

*Tribunale di Torino sent. n. 3496/2012*

*Graduatorie ad esaurimento – Mancato aggiornamento - Domanda di reinserimento –  
Cancellazione definitiva - Legittimità*

\*\*\*

È legittimo il provvedimento di cancellazione definitiva dalla graduatoria ad esaurimento del docente che non abbia provveduto nei termini stabiliti ad aggiornare la propria posizione.

La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ad opera dell'art. 1, c. 605, Legge Finanziaria per il 2007, ha il chiaro scopo di condurre progressivamente allo svuotamento delle stesse attraverso un meccanismo che, al di fuori delle ipotesi tassativamente individuate dalla norma, non consente di effettuare nuovi inserimenti.

Poiché nel previgente regime normativo la possibilità di reinserirsi in graduatoria in seguito a cancellazione per mancato aggiornamento costituiva un metodo di implementazione delle graduatorie in parola, la domanda di reinserimento, alla luce dell'intervento normativo testè citato e della sua evidente ratio, non può che essere legittimamente respinta.

4760/08

Sent. N. ....

Spediz. 5.12.08

Depos. 11 FEB. 2009

R.G. 4784/08

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO

In persona del Giudice dott.ssa [redacted] ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 4784/2008 R.G.L. promossa da:

[redacted], elettivamente domiciliato in Torino, via [redacted],  
presso lo studio degli avv.ti [redacted], che lo rappresentano e  
difendono per delega a margine del ricorso

**parte ricorrente**

**co n t r o**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA**  
- Ufficio scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del legale rappresentate pro  
tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, co. 1, c.p.c., dal dott. [redacted]  
[redacted] i, funzionario reggente, legalmente domiciliato presso il C.S.A. sito in Torino,  
via Coazze n. 18

**parte convenuta**

**Oggetto: Inserimento in graduatoria**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 16/5/2008 [redacted] evocava in giudizio il MIUR,  
chiedendo che - previa disapplicazione del decreto dirigenziale 16/3/2007, nella parte in  
cui prevedeva la cancellazione definitiva dalle graduatorie permanenti dei docenti, che  
non avevano assolto l'onere di presentare domanda per mantenere la propria iscrizione -  
fosse accertato il suo diritto ad ottenere, alla scadenza delle graduatorie compilate per  
gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, il reinserimento nella graduatoria di III fascia  
della classe di concorso AO19 discipline giuridiche ed economiche, con recupero del  
punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Esponiva il ricorrente di essere iscritto dal 2002 nelle graduatorie permanenti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, III fascia della classe di concorso AO19, discipline giuridiche ed economiche; che tali graduatorie, secondo l'originario disegno tracciato dal D.Lgs. 297/94, costituivano lo strumento ordinario per l'assunzione in ruolo del personale della scuola, poiché l'accesso ai ruoli avveniva per il 50% dei posti, mediante concorsi, e per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti; che l'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 97/2004 ha previsto che la cancellazione temporanea dalla graduatoria, in caso di mancata presentazione di apposita domanda nel termine fissato con decreto ministeriale in occasione del periodico aggiornamento, non è ostativo al reinserimento in occasione del successivo aggiornamento; che con il comma 605 dell'art. 1 L. 296/2006 è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie definitive, sicché l'ultimo inserimento è avvenuto per il biennio 2007/2008; che, in attuazione di tale normativa, il decreto dirigenziale del 16/3/2007 ha fissato un termine per la presentazione delle domande degli interessati; che lo stesso decreto ha previsto che entro lo stesso termine dovesse essere presentata la domanda da coloro che intendevano garantirsi la permanenza nella graduatoria e che, in difetto, vi sarebbe stata la cancellazione definitiva; di avere omesso di presentare nel termine la domanda per la permanenza nella graduatoria, dalla quale era stato quindi escluso; che il decreto dirigenziale in questione era illegittimo poiché in contrasto con le previsioni dell'art. 1, comma 1 bis, D.L. 97/2004 e del comma 605 dell'art. 1 L. 296/2006, visto che le norme richiamate non autorizzano l'autorità amministrativa a cancellare definitivamente un docente dalla graduatoria, salvo che rifiuti la proposta di assunzione in ruolo.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, a mezzo di suo funzionario ex art. 417 bis c.p.c., eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, e chiedendo, nel merito, la reiezione del ricorso.

Non necessitando la causa di approfondimenti istruttori, all'udienza del 5/12/2008, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da separato dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall'Amministrazione convenuta risulta infondata se solo si consideri come il caso in esame non abbia affatto ad oggetto una

questione attinente a *“procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni”*, ai sensi dell’art. 63, co. 1, D.Lgs 165/2001. Il ricorrente, che peraltro non propone alcuna questione relativa ad un’ipotetica mancata assunzione in ruolo, si limita infatti a lamentare che sia stato leso il suo diritto a permanere nella graduatoria ad esaurimento, poiché l’Amministrazione ha con suo provvedimento disposto che il mancato rispetto del termine per la richiesta di inserimento pregiudichi in modo definitivo la possibilità di esservi successivamente inserito.

Ancora di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 13/1/2008 n. 3399) ha avuto modo di ribadire come in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola, e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, la giurisdizione spetta al g.o., venendo in questione atti, che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, co. 2, D.Lgs. 165/2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.

Nel merito la domanda del ricorrente risulta tuttavia infondata.

Il comma 605 dell’art. 1 della legge finanziaria per l’anno 2007 ha previsto al punto c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007 –2009, da verificare annualmente d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionale gli assetti scolastici. Pertanto la norma stabilisce che: *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle graduatorie stesse da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali.”*

Considerata sia la lettera inequivoca della legge, sopra riportata, sia la ratio espressa nella medesima disposizione, è evidente come al momento dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti per l’anno 2007/2008, che da quel momento venivano



l

trasformate in graduatorie ad esaurimento, solo chi avesse presentato domanda nel termine fissato - con salvezza dell'inserimento unicamente di coloro che avevano conseguito il titolo di abilitazione, e quindi non erano già inseriti nella graduatoria del biennio precedente, e di coloro che, non ancora in possesso del titolo di abilitazione, stessero comunque frequentando il corso abilitante - sarebbero stati inseriti in quelle graduatorie, che da quel momento sarebbero divenute definitive, solo coloro che avessero presentato domanda.

Dunque con riferimento all'anno scolastico 2007-2008, per l'ultima volta, ha operato la previsione dell'art. 1, comma 1 bis, D.L. 97/2004, secondo il quale: *"Dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria...La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni successivi."*

Il sostenere, come parte ricorrente propone, che, anche dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, continui ad essere possibile l'inserimento di docenti anche in successivi anni, in virtù della previsione, sempre del medesimo comma 1 bis, che consentiva a domanda dell'interessato il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione è illogico.

E' ad esaurimento evidentemente solo una graduatoria che, cristallizzata la situazione esistente ad una certa data, non consenta più inserimenti successivi.

Nel 2007 occorre effettuare l'aggiornamento delle graduatorie biennali, ex art. 1, co. 4, D.L. n. 97/2004, visto che quelle precedenti riguardavano gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, ed è stato pertanto quello l'ultimo aggiornamento che, per effetto delle modifiche normative intervenute, doveva essere disposto, con la conseguenza che del tutto legittimamente nel decreto dirigenziale del 16/3/2007, di cui nel presente giudizio viene chiesta la disapplicazione, è stato stabilito che *"La mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa"*.

CT. 3254/08/PEROTTI

SENTENZA  
N. 1056/10  
CRON. 5309/2010  
19/10/10

E' pacifico in fatto che il ricorrente non si sia attivato per chiedere l'inserimento nella graduatoria per l'anno scolastico 2007/2008 e pertanto non può avanzare alcuna pretesa ad essere reinserito in futuro in quella graduatoria.

Non avendo l'Amministrazione presentato documentazione relativa alle spese sostenute per difendersi nel presente giudizio, non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia in punto spese.

P. Q. M.

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

Visto l'art. 429 c.p.c.,

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

respinge il ricorso;

nulla in punto spese.

Torino, 05/12/2008.

IL CANCELLIERE  
Dr. [redacted]

IL GIUDICE  
Dott.ssa [redacted]

*Handwritten signature*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA.

Oggi 11 FEB. 2009

IL CANCELLIERE  
Dott. Roberto ASTOLFI

*Handwritten signature*

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
Torino - 8 SET. 2010  
Copia conforme all'originale



**SENTENZA**  
**N. 1056/10**  
**CRON. 5309/2010**  
**R.G.L. 194/2010**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

24/11/10

Composta da:

Dott.ssa Arianna MAFFIODO	PRESIDENTE
Dott.ssa Elisabetta BARBERO	CONSIGLIERE Rel.
Dott.ssa Rita SANLORENZO	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro iscritta al n.ro 194/2010 R.G.L.

promossa da:

l [redacted], cod. fisc. [redacted],  
elettivamente domiciliato in [redacted], via [redacted] 1  
presso lo studio degli avvocati [redacted]  
che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente che  
disgiuntamente per delega a margine del ricorso di primo grado.

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'**  
**e DELLA RICARCA - M.I.U.R.**, in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso il quale è elettivamente domiciliato, in Torino, corso Stati Uniti n. 45.

APPELLATO

**Oggetto: altre ipotesi**

### CONCLUSIONI

**Per l'appellante:**

“Voglia la Corte di Appello di Torino riformare la sentenza del Tribunale di Torino Sezione Lavoro n. 4760 del 11.2.2009 nella parte in cui prevede la cancellazione definitiva dalle graduatorie permanenti (divenute oggi graduatorie ad esaurimento) dei docenti che non hanno assolto l'onere di presentare domanda per mantenere la propria iscrizione nelle stesse, per violazione delle previsioni dell'art. 1 della legge 296/2006 e di conseguenza accertare e dichiarare il diritto dell'appellante di ottenere, alla scadenza delle graduatorie compilate per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 in forza del decreto dirigenziale del 16.3.2007, il proprio reinserimento nella graduatoria di III fascia della classe di concorso A019 Discipline Giuridiche ed Economiche, con recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”

**Per l'appellato:**


“Voglia la Corte d'Appello di Torino Ill.ma, respingere, poiché infondato, l'appello proposto dal sig. [redacted].”





..... Con vittoria degli onorari tutti di lite.”

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 Con sentenza 5/12/2008-11/2/2009 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso presentato da [ ] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui il [ ] aveva chiesto che, previa disapplicazione del decreto dirigenziale 16/3/2007, fosse accertato il suo diritto ad ottenere, alla scadenza delle graduatorie compilate per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, il suo reinserimento nella graduatoria di fascia III della classe di concorso AO19 discipline giuridiche ed economiche, con recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Avverso tale decisione proponeva appello il [ ] assumendo le conclusioni sopra riportate.

Resisteva il Ministero, chiedendo la reiezione del gravame.

All'udienza del 10/11/2010 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Ministero appellato ha richiamato l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata in primo grado e respinta dal Tribunale, senza peraltro farne oggetto di appello incidentale e di conclusioni.

L'eccezione è infondata, per le ragioni espresse dal primo Giudice, che ha sottolineato come il presente giudizio non abbia

ad oggetto una questione attinente a procedure concorsuali di cui all'art. 63 comma 1 D.L.vo 165/2001, ma il diritto alla permanenza in una graduatoria ad esaurimento e come, con riferimento a tale oggetto rilevino atti equiparabili alle determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.L.vo 165/2001, con conseguente configurabilità di diritti soggettivi e non di interessi legittimi. Tale principio è stato espresso chiaramente dalla Suprema Corte con la sentenza a SS.UU. n. 3399/2008.

Ciò posto, occorre esaminare l'appello nel merito.

Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda svolta dall'allora ricorrente Biglia, rilevando come il comma 605 dell'art. 1 della legge finanziaria per l'anno 2007 avesse previsto la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti, facendo espressamente salvi i soli inserimenti nelle graduatorie da effettuarsi per il biennio 2007-2008 da parte dei docenti già in possesso di abilitazione, quindi non inseriti già nella graduatoria del biennio precedente, e dei docenti frequentanti, alla data di entrata in vigore della legge, i corsi abilitanti speciali, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione. Affermava il primo Giudice che, a fronte della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, non era più possibile l'inserimento di docenti anche in anni successivi secondo la previsione del comma 1 bis del d.l. 97/2004 (che consentiva il reinserimento nella graduatoria a domanda dell'interessato con il recupero del punteggio maturato

all'atto della cancellazione precedente), alla luce della ratio sottesa alla normativa suddetta, pacificamente ricavabile dal contenuto della disposizione di cui all'art. 1 comma 605 della l. 296/2006 (finanziaria 2007), ratio la cui osservanza rendeva legittima la previsione del decreto dirigenziale 16/3/2007 con cui si prevedeva che la mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comportasse la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa.

L'appellante lamenta l'avvenuta violazione, nella specie, dell'art. 401 VIII comma del d.l.vo 297/1994 (TU in materia di istruzione) e del comma 1 bis del d.l. 97/2004 convertito nella legge 143/2004.

Osserva il [ ] come l'avvenuta trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, avvenuta ex art. 1 comma 605 della legge 296/2006, non abbia abrogato o modificato la disciplina legislativa che regola il funzionamento delle graduatorie permanenti; come l'art. 1 comma 1 bis del d.l. 97/2004 preveda la cancellazione solo temporanea dalla graduatoria qualora l'interessato non abbia presentato apposita domanda entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria e la possibilità per il docente di chiedere il reinserimento nella stessa al momento dell'aggiornamento successivo; come, alla luce di tali disposizioni, il decreto dirigenziale 16/3/2007 nella parte in cui, all'art. 1 II comma, stabilisce che la mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria comporta la cancellazione definitiva

dalla stessa, risulti illegittimo.

Le argomentazioni svolte dall'appellante non sono condivisibili. Proprio alla luce della *ratio* sottesa alla legge 296/2006, che trasformò in graduatorie ad esaurimento le graduatorie permanenti, con l'evidente intento di non consentire ulteriori inserimenti di personale nelle stesse, fatta eccezione per i due casi espressamente contemplati (nei quali, peraltro, pacificamente non rientra l'attuale appellante), il decreto dirigenziale 16/3/2007 nella parte in cui, all'art. 1 II comma, stabilisce che la mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria comporta la cancellazione, non più temporanea, ma definitiva dalla stessa, non può ritenersi illegittimo ed essere disapplicato, apparendo pienamente in sintonia con la previsione normativa intervenuta di modifica della natura delle graduatorie in esame.

Pacificamente il [redacted], entro la data del 19/4/2007 prevista dal suddetto decreto dirigenziale, non presentò la domanda per mantenere la propria iscrizione nelle graduatorie e venne perciò cancellato definitivamente dalle stesse.

Per tutte le suesposte considerazioni, dunque, l'appello va respinto.

Sussistono giusti motivi connessi all'oggettiva complessità della materia, regolata da disposizioni succedutesi nel tempo e suscettibili di interpretazioni diverse, per addivenire, anche per il presente grado di giudizio, alla compensazione integrale delle spese fra le parti.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,  
respinge l'appello;  
spese compensate.

Così deciso all'udienza del 10/11/2010

IL CONSIGLIERE Est.

Dott.ssa E. BARBERO

IL PRESIDENTE

Dott.ssa A. MARIANO



Consegnata in cancelleria per la pubblicazione il 15/11/2010

Il Funzionario di Cancelleria  
(.....)

Depositato alla Cancelleria della Sez. Lavoro  
della Corte di Appello di Torino

15 NOV. 2010

Il.....  
IL CANCELLIERE

Il Funzionario di Cancelleria  
(.....)

E' copia - estratto - conforme all'originale  
per uso .....  
Torino 22 NOV 2010  
IL CANCELLIERE